

## **QUESITI/RISCONTRI**

### **P.3125 - accordo quadro con un solo operatore per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e pronto intervento dei fabbricati di Genova e Savona.**

#### **Quesito 1)**

Si richiede se l'impresa cooptata viene considerata o meno come concorrente alla procedura e pertanto quale documentazione debba presentare e firmare.

#### **Riscontro quesito 1)**

Si conferma la vigenza dell'art. 92 comma 5 DPR 207/2010 ai sensi dell'art.217 comma 1 lett. u) numero 1) del D.Lvo 50/2016, il quale disciplina l'istituto della cooptazione, come sotto riportato:

*"Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati."*

La più recente giurisprudenza nonché la dottrina hanno chiarito che il soggetto cooptato non acquista lo status di concorrente.

Ciò premesso, nel rispondere a quanto richiesto, si ritiene che l'operatore economico cooptato sia tenuto alla presentazione e alla sottoscrizione, oltreché l'individuazione nella domanda di partecipazione, delle dichiarazioni inerenti ai requisiti generali (modello DGUE, Passoe, Modello B solo per quanto di pertinenza ecc...), nonché le dichiarazioni inerenti ai requisiti speciali solo per

quanto attiene specificamente il detto istituto ai sensi dell'art. 95, comma 5, del D.P.R. 207/10.

## **Quesito 2)**

Si chiede se è possibile assolvere al pagamento della marca da bollo apponendola su un documento e annullandola con il CIG della gara.

## **Riscontro quesito 2)**

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto ministeriale 17 giugno 2014 *“Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto”*, si afferma che l'imposta di bollo su documenti informativi fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica.

*Aggiornamento al 15/06/2021*